



Sent. n. 189/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 37873** del registro di segreteria, sul
ricorso presentato a istanza del sig.:

xxxxxxx, nato a xxxxxx (xxxx) il xxxx (xxxxxxxx) e ivi residente alla via
xxxxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Zitoli
(ZTLLSN74D09C983N) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Corato (BA) alla via Novara n. 50 (domicilio digitale:
alessandro.zitoli@pec.ordineavvocatitrani.it);

contro:

**Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e
della Leva**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in Roma presso la sede di Viale
dell'Esercito 186 (domicilio digitale: previmil@postacert.difesa.it);

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De
Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell'Avvocatura regionale correnti alla Via N. Putignani n. 108
(domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

	Uditi, alla pubblica udienza del 15.7.2026, l'Avv. Zitoli per il ricorrente e	
	l'Avv. De Leonardis per l'INPS.	
	Ritenuto e considerato quanto segue in	
	FATTO e DIRITTO	
	1. – Con ricorso depositato il xxxx il sig. xxxxx, premesso che:	
	- il xxxx il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri gli comunicava che	
	la legge finanziaria 2007 (l. 27.12.2006, n. 296, art. 1, comma 1270) aveva	
	esteso l'ambito soggettivo della l. 3.8.2004, n. 206 (<i>«Nuove norme in favore</i>	
	<i>delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice»</i>), prevedendo	
	l'applicazione delle relative disposizioni, tra gli altri, ai familiari delle vittime	
	della c.d. «banda della Uno bianca» (art. 1, comma 1- <i>bis</i> ; comma poi abrogato	
	dall'art. 2268, comma 1, n. 1059, del d.lgs. 15.3.2010, n. 66 e successivamente	
	reinserito dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. 24.2.2012, n. 20);	
	- con istanza del xxxxxx indirizzata al Ministero dell'Interno chiedeva (in	
	qualità di genitore della vittima del dovere xxxxxx, deceduto xxxxxx a seguito	
	di conflitto a fuoco con appartenenti alla citata banda) l'applicazione dei	
	benefici previsti dalla l. n. 206/2004 e, in particolare, la liquidazione	
	dell'importo dello speciale assegno vitalizio (art. 5, comma 3) e la	
	riliquidazione della speciale elargizione <i>ex</i> art. 5 (art. 5, comma 5);	
	- con decreto del xxxxx il Ministero dell'Interno concedeva la somma di €	
	xxxxxx quale riliquidazione degli importi già attribuiti a titolo di speciale	
	elargizione di cui alle ll. 20.10.1990, n. 302 e 31.3.1998, n. 70;	
	- il xxxxx chiedeva al Ministero della Difesa la concessione dei benefici	
	economici spettanti ai superstiti delle vittime del terrorismo;	
	- con decreto n. xxxx del xxxxxx il Ministero della Difesa riconosceva il c.d.	
	2	

	trattamento di attività <i>ex art. 4, comma 3, della l. n. 206/2004</i> a partire dal	
	xxxxx, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale <i>ex art. 2, comma 1,</i>	
	del r.d.l. 19.1.1939, n. 295, come sostituito dall'art. 2 della l. 7.8.1985, n. 428;	
	- con nota del xxxxx contestava l'applicazione della prescrizione	
	quinquennale, richiamando l'ordinanza della Cassazione civile, Sez. Sesta,	
	n. 3868 dell'8.2.2023; con riscontro del xxxx il Ministero riteneva corretta	
	l'applicazione della prescrizione quinquennale;	
	ha chiesto a questa Corte di:	
	- accertare e dichiarare il diritto all'adeguamento del proprio trattamento	
	pensionistico così come specificato nel decreto del Ministero della Difesa del	
	xxxxxx, incrementato di due annualità comprensive della tredicesima	
	mensilità <i>ex art. 5, comma 4, della l. n. 206/2004</i> e a decorrere dall'xxxxx,	
	dovendo trovare applicazione la prescrizione decennale, oltre interessi e	
	rivalutazione;	
	- per l'effetto, condannare il Ministero della Difesa ad autorizzare l'INPS	
	competente per territorio a effettuare i pagamenti accertati e dichiarati, oltre	
	interessi e rivalutazione.	
	2. – Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il xxxxx,	
	con cui ha controdedotto come segue.	
	Quanto al primo motivo di ricorso (mancata applicazione della prescrizione	
	decennale sul trattamento pensionistico liquidato), per costante e consolidato	
	orientamento del giudice contabile nel settore pensionistico troverebbe	
	applicazione la disciplina speciale <i>ex art. 2 del r.d.l. n. 295/1939</i> (come	
	modificato dall'art. 2 della l. n. 428/1985), che – in luogo del termine	
	prescrizionale decennale previsto dall'art. 2946 c.c. – contempla il termine	
	3	

	quinquennale per i ratei pensionistici precedentemente maturati, decorrente dal	
	giorno in cui il diritto può essere fatto valere, indipendentemente dalla liquidità	
	ed esigibilità degli importi spettanti.	
	Nel caso in esame il diritto del sig. xxxxx sarebbe sorto per effetto del d.lgs.	
	n. 20/2012, che (con l'art. 10, comma 2) – dopo il comma 1 dell'art. 1 della	
	l. n. 206/2004 (che individua l'ambito soggettivo di applicazione delle	
	disposizioni in <i>«tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale</i>	
	<i>matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti</i>	
	<i>cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti»</i>) – ha inserito il comma	
	1-bis, a tenore del quale <i>«Le disposizioni della presente legge si applicano</i>	
	<i>inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonché</i>	
	<i>ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta “banda della Uno</i>	
	<i>bianca”. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite»</i> .	
	Avendo il sig. xxxxx chiesto il riconoscimento dei benefici spettanti ai	
	superstiti delle vittime del terrorismo in data xxxxxx, sarebbe maturata la	
	prescrizione in relazione ai ratei pensionistici maturati prima del quinquennio	
	anteriore alla presentazione della ridetta istanza.	
	Quanto al secondo motivo di ricorso (mancata concessione delle cc.dd. due	
	annualità ex art. 5, comma 4, della l. n. 206/2004), l'art. 10, comma 7, del	
	d.l. 13.5.2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla l. 12.7.2001, n. 106)	
	ha posto la liquidazione del beneficio esclusivamente in capo agli enti	
	previdenziali competenti al pagamento della pensione di reversibilità o	
	indiretta, ovvero dell'INPS.	
	In relazione a quanto precede, il Ministero ha chiesto di: respingere il ricorso,	
	in quanto infondato in fatto e diritto; in subordine, eccetto l'applicazione della	
	4	

	prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, come	
	sostituito dall'art. 2 della l. n. 428/1985, per i ratei pensionistici	
	precedentemente maturati.	
	3. – Con ordinanza n. 102 del 28.11.2025, pronunciata all’esito della pubblica	
	udienza del 27.11.2025, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei	
	confronti dell’INPS, con rinvio della causa all’udienza pubblica del 13.5.2026.	
	4. – L’INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxx, con cui ha chiesto	
	di: <i>i)</i> accertare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso relativamente alla	
	domanda di conferimento del beneficio di cui all’art. 5, comma 4, della	
	l. n. 206/2004 (c.d. doppia annualità), per difetto di previa domanda	
	amministrativa; <i>ii)</i> nel merito, rigettare la domanda di pagamento dei ratei di	
	pensione anche per il periodo precedente il quinquennio antecedente la	
	domanda ovvero oltre il termine di prescrizione quinquennale; <i>iii)</i> in ogni caso,	
	fare applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria	
	e, comunque, rigettare la richiesta di riconoscimento di quest’ultima difettando	
	i presupposti di legge e la prova del maggior danno.	
	5. – All’udienza del 13.5.2026, il Giudice – avendo la difesa dell’INPS	
	rappresentato la possibilità, a fronte dell’istanza da ultimo presentata dal sig.	
	xxxxxx, di procedere al pagamento della c.d. doppia annualità e chiesto un	
	breve rinvio (a cui la difesa del ricorrente non si è opposta) – ha fissato per la	
	discussione del giudizio l’udienza del 15.7.2026.	
	6. – Da ultimo, all’udienza del 15.7.2026, la difesa dell’INPS ha reso noto che	
	l’Istituto provvederà alla liquidazione della doppia annualità con il cedolino di	
	xxxxx e chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere limitatamente	
	alla relativa domanda, insistendo per il rigetto in relazione alla restante	
	5	

domanda.

Il difensore del ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione della causa, aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere limitatamente alla liquidazione della doppia annualità e, per il resto, insistendo nell'accoglimento del ricorso.

La causa è stata quindi decisa come da dispositivo letto all'esito della camera di consiglio, di seguito trascritto.

7. – La prima domanda introdotta con il ricorso, intesa a ottenere il pagamento dei ratei di pensione relativi al c.d. trattamento di attività (art. 4, comma 3, della l. n. 206/2004) per il periodo anteriore al quinquennio precedente alla presentazione della domanda (29.1.2024), non può trovare accoglimento.

In base all'art. 4, comma 2, della l. n. 206/2004, *«A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2».*

Il successivo comma 3 sancisce poi che *«I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge».*

In proposito, è stato condivisibilmente osservato che *«[...] spesso anche in documenti di soggetti istituzionali, si suole impiegare la denominazione di “trattamento di attività”, verosimilmente per dare così risalto alla circostanza*

per cui ai soggetti destinatari viene sostanzialmente assicurata una pensione sempre ragguagliata alla retribuzione percepita dal personale in servizio con pari grado e anzianità, ivi compresi (almeno finché vigeva la menzionata “clausola d’oro”) i miglioramenti economici via via maturati nel tempo, e peraltro ulteriormente maggiorata con le modalità sopra specificate»; in ogni caso, è «innegabile [...] che quello disciplinato dalla legge n. 206 del 2004 configuri un regime pensionistico, valevole per le “vittime del terrorismo”, connotato da particolari caratteri di specialità, oltre che di vantaggiosità per i destinatari» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Toscana, sent. n. 66/2022).

Vertendosi in tema di trattamento pensionistico, occorre fare applicazione del consolidato principio a mente del quale, mentre il diritto a pensione risulta, in quanto tale, imprescrittibile (art. 5 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092: *«Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di reversibilità, non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di reversibilità dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo»*), risultano soggetti a prescrizione estintiva quinquennale i crediti concernenti i singoli ratei di pensione e i loro accessori; tanto in base al citato art. 2 del r.d.l. n. 295/1939 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato abrogato in forza dell’art. 1 della l. 7.4.2025, n. 56, All. F) che, nei suoi primi due commi (introdotti dalla citata l. n. 428/1985 in sostituzione dell’originario comma 1), così recita(va):

«Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze

arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».

Dal che consegue che il decreto del Ministero della Difesa n. xxxx del xxxxx – laddove, nel riconoscere il c.d. trattamento di attività *ex art. 4*, comma 3, della l. n. 206/2004, ha ritenuto soggetti a prescrizione quinquennale *ex art. 2* del r.d.l. n. 295/1939 i ratei relativi al periodo precedente al xxxxx (*dies ad quem* del quinquennio anteriore alla presentazione della domanda, intervenuta il xxxxx) – è stato adottato conformemente al vigente quadro normativo.

Né indicazioni di segno contrario possono trarsi dalla citata ordinanza n. 3868/2023, con la quale la Cassazione ha riaffermato il principio alla cui stregua *«la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»* (Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 17440 del 30.5.2022).

Si tratta di statuizione dalla quale – limitandosi la stessa a ribadire la natura prescrivibile dei benefici economici che trovano la loro genesi in uno *status* – non è consentito, come vorrebbe la difesa del ricorrente, desumere un termine prescrizionale decennale per i ratei pensionistici di che trattasi.

A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento alle pronunce di merito del G.O. richiamate nell'atto introduttivo dell'odierno ricorso, che fanno riferimento a benefici economici diversi da quello per cui è causa.

8. – Quanto alla seconda domanda, intesa a ottenere la c.d. doppia annualità,

l'art. 5, comma 4, della l. n. 206/2004 dispone che *«In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico»*.

All'udienza del 15.7.2026 parte ricorrente, preso atto dell'intendimento dell'Ente previdenziale di corrispondere il beneficio a decorrere da ottobre 2026, ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere. È stato chiarito che *«la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta»* (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).

In relazione a quanto precede, essendosi le parti date reciprocamente atto della sopravvenuta soddisfazione *in parte qua* della pretesa azionata con il ricorso, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.

9. – In conclusione, in relazione a quanto precede, occorre rigettare il ricorso con riferimento alla prima domanda (intesa ad affermare la prescrizione decennale del c.d. trattamento di attività) e dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla seconda (intesa a conseguire il beneficio della

	c.d. doppia annualità).	
	La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.	
	Con separato decreto si provvederà alla liquidazione dell'onorario spettante al	
	difensore del ricorrente e da porre a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 10 della	
	l. n. 206/2004.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 37873 , così dispone:	
	- rigetta la domanda di pagamento dei ratei di pensione relativi al c.d.	
	trattamento di attività (art. 4, comma 3, l. n. 206/2004) per il periodo	
	antecedente al xxxxxxxx;	
	- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda	
	relativa al riconoscimento del beneficio della c.d. doppia annualità (art. 5,	
	comma 4, l. n. 206/2004).	
	Spese compensate.	
	Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.	
	Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 15.7.2026.	
	Il Giudice	
	(Giovanni Natali)	
	DEPOSITATA IL 3.8.2026	(F.TO DIGITALMENTE)
	IL FUNZIONARIO	
	FRANCA MARIA ALFARANO	
	(F.TO DIGITALMENTE)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs.	
	10	

30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di
detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Giovanni Natali)

DEPOSITATA IL 3.8.2026

(F.TO DIGITALMENTE)

IL FUNZIONARIO

FRANCA MARIA ALFARANO

(F.TO DIGITALMENTE)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

BARI, 3.8.2026

IL FUNZIONARIO

(FRANCA MARIA ALFARANO)

(F.TO DIGITALMENTE)